



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

c.a.p.33046 Via Nazionale, 92 -c.f.80010170308 – p .IVA 00559630306 -tel.0432/726017 fax 0432/726033
e-mail: protocollo@comune.pulfero.ud.it - www.comune.pulfero.ud.it – P.E.C. comune.pulfero@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

L'anno 2023 , il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
cav. Melissa Camillo	Sindaco	Presente
De Santis Alessandra	Consigliere	Presente
Cedarmas Severino	Consigliere	Presente
Fedrizzi Pamela	Consigliere	Presente
Brescon Anna Giulia	Consigliere	Presente
Marseu Gilberto	Consigliere	Presente
Miscoria Mario	Consigliere	Presente
Gubana Mauro	Consigliere	Presente
Cedarmas Anna Emilia	Consigliere	Presente
Chiuch Patrick	Consigliere	Assente
Cernet Giuliano	Consigliere	Presente
Armellini Carlo	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Dott.ssa Sbuelz Eleonora.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Melissa cav. Camillo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nei comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che prevede il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

- l'art. 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 degli Enti locali al 30 aprile 2023;

VISTI:

- la L.R. 14 novembre 2022, n. 17 la quale istituisce e disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), salvo per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, fattispecie per le quali rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU, in quanto compatibili;

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio;

RICHIAMATO l'art. 15 della L.R. 14 novembre 2022, n. 17, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'ILIA di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta locale immobiliare autonoma;

PRESO ATTO del rinvio disposto dall'art. 14 della L.R. n. 17/2022 alle seguenti disposizioni:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2023, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote e i relativi regolamenti IMU vigenti nell'anno 2022;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) predisposto dall'Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area finanziaria e tributi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi come da verbale agli atti:

Sindaco evidenzia l'entrata in vigore della nuova imposta dal 1° gennaio 2023, in sostituzione dell'IMU.

Si va ad approvare il regolamento che riflette a grandi linee il regolamento vecchia IMU: soggetti interessati, indicazione fabbricati interessati, indicazione caratteri e requisiti.

Tutto ciò premesso, a voti palesi ed unanimi, resi nei modi e nelle forme previste dalla legge, n° 10 favorevoli,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il regolamento dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) istituita e disciplinata dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, fatto salvo per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del

contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, fattispecie per le quali rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

5. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Successivamente il Consiglio Comunale con separata votazione, a voti palesi ed unanimi resi nei modi e nelle forme previste dalla legge, n° 10 favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 – co.19 - della L.R.21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da NICOLA SABATINI in data 21 febbraio 2023.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO NICOLA SABATINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da NICOLA SABATINI in data 21 febbraio 2023.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO NICOLA SABATINI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Melissa cav. Camillo

Il Segretario
F.to Dott.ssa Sbuelz Eleonora

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 03/03/2023 al 18/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Pulfero, li 03/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Niemiz Luca

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/02/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 03/03/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Niemiz Luca

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 03/03/2023

Il Responsabile del Procedimento
Niemiz Luca